



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Le notizie sotto il riflettore... in breve

Pendenza contenziosi giurisdizionali relativi ai concorsi da Allievo Agente della Polizia di Stato. Richiesta di adozione di interventi straordinari al Presidente del Consiglio



Riportiamo il testo della lettera inviata il 16 aprile u.s. al Prof. Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri:

*"Illustrissimo Signor Presidente,
il contraccolpo derivante dal blocco delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli delle Pubbliche Amministrazioni provocato*

dalle priorità imposte dall'emergenza sanitaria in atto, che verrà sicuramente avvertito in ogni comparto del pubblico impiego, affliggerà in particolar modo la Polizia di Stato, la cui piramide generazionale, come abbiamo avuto modo di rappresentare pochi giorni addietro con un altro accorato appello, è drammaticamente sbilanciata verso la soglia dell'età pensionabile.

La lotta per il contenimento della curva epidemiologica rischia purtroppo di vanificare gli sforzi che questo Governo, con la legge di bilancio recentemente licenziata, aveva compiuto nel reperire stanziamenti aggiuntivi finalizzati ad accelerare il turn over. Sforzi che avevano consentito di pubblicare, appena prima che la furia della pandemia travolgesse il nostro paese, un bando per l'assunzione di 1600 Allievi Agenti che, una volta immessi in ruolo, avrebbero dovuto ripianare gli organici delle Specialità della Polizia di Stato, così scongiurando la chiusura di oltre 270 presidi territoriali altrimenti destinati a scomparire.

Non è dato sapere quando il contenimento del contagio consentirà di ripristinare le minime condizioni di mobilità per riprendere le selezioni dei candidati. Nelle more che ciò avvenga continua tuttavia lo stillicidio che, de iure condito, vedrà nel breve termine il pensionamento per raggiunti limiti di età di migliaia di poliziotti. Il venir meno di queste risorse, che già di per sé rappresenta una perdita secca di esperienze professionali difficilmente sostituibili, ci aveva per l'appunto indotto pochi giorni addietro a sollecitare l'adozione di una deroga ordinamentale che prevedesse un differimento, su base volontaria, della soglia della quiescenza. Un intervento però, come appena richiamato, che se auspicabilmente adottato, sarebbe comunque condizionato dalla volontarietà del singolo di permanere in servizio. Da ciò questo ulteriore appello finalizzato a scongiurare il grave vuoto che si potrebbe determinare nell'organico.

FLASH nr. 16 – 2020

- Pendenza contenziosi giurisdizionali relativi ai concorsi da Allievo Agente della Polizia di Stato. Richiesta di adozione di interventi straordinari al Presidente del Consiglio
- Concorso interno per titoli, per la copertura di 436 posti per vice commissario del ruolo direttivo (già ad esaurimento) della Polizia di Stato. Mancato riscontro alle istanze di revisione. Richiesta di verifica e di eventuale adozione di provvedimenti correttivi
- CORONAVIRUS: Lazio, indagine epidemiologica Forze dell'Ordine, coinvolte oltre 60 mila unità - riunione operativa presso la Prefettura di Roma
- Compatibilità del congedo COVID-19 con la fruizione di altri tipi di permesso o congedo da parte dell'altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare
- Lesioni da causa violenta occorse in servizio al personale della Polizia di Stato
- Con il nuovo Cedolino pensione dettagli su importo netto e lordo
- Prescrizione dei crediti previdenziali

È di palmare evidenza che, alle date condizioni, senza una adeguata dotazione organica, ovvero senza interventi atti ad arginare questa inarrestabile emorragia, l'incubo della soppressione di uffici strategici per il controllo del territorio tornerà ad angosciare i decisori politici e a costringere il Dipartimento a rivedere i propri assetti organizzativi.

A ciò si aggiunga che, non appena il morso della pandemia si allenterà, si passerà dal dover contrastare i focolai del contagio al dover arginare l'insorgenza di altrettanto pericolosi focolai di protesta sociale, alimentata dalla disperazione della perdita di milioni di posti di lavoro.

Quando ciò avverrà, e oramai non manca molto, lo sfilacciamento delle potenzialità operative degli enti preposti alla tutela della pubblica sicurezza sarà un lusso che il "Sistema Paese" non si potrà permettere.

Ed allora, in uno con l'opzione offerta dall'auspicata protrazione della vita lavorativa la cui opportunità – se non addirittura necessità - siamo oggi a ribadire, crediamo che un'ulteriore soluzione per sopperire alle paventate criticità sia possibile attraverso atti di indirizzo politico che inducano il legislatore a rivedere recenti determinazioni.

Sia consentito ripercorrere in breve i tratti salienti di una vicenda che ha visto centinaia di giovani costretti ad azionare le loro istanze presso la giurisdizione amministrativa per veder affermato il loro diritto ad accedere ai ruoli della Polizia di Stato.

Il 26 maggio 2017 è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami"- il bando per l'assunzione di 1.148 Allievi Agenti della Polizia di Stato che tra i requisiti richiedeva, per quanto qui più interessa, di non aver compiuto il 30° anno di età e di aver conseguito il diploma di scuola media inferiore.

In seguito è stato poi disposto lo scorrimento della graduatoria per l'assunzione di ulteriori 1851 allievi agenti, modificando però i requisiti richiesti, e segnatamente elevando al diploma di scuola superiore il titolo di studio e riducendo il limite massimo di età a ventisei anni non compiuti alla data della pubblicazione del bando di concorso.

Per effetto di questa "tagliola normativa" centinaia di concorrenti, che pure alla prova scritta avevano ottenuto un elevato punteggio, dimostrando un livello di preparazione superiore, sono stati pretermessi dalla graduatoria concorsuale, che ha premiato altri candidati solo in virtù del più favorevole criterio anagrafico. Dal che è sorto un corposo contenzioso con centinaia di aspiranti/ricorrenti che, in momenti diversi, hanno promosso un ricorso al Tar del Lazio.

Ben 455 di loro, che avevano visto accogliere la proposta istanza cautelare, sono stati avviati, ed hanno già superato, le prescritte selezioni psicoattitudinali. Dunque sono stati ad ogni effetto giudicati idonei, e in astratto potrebbero partire anche subito per il corso di formazione, ma sono costretti all'angoscioso limbo dell'attesa della pronuncia di merito per la decisione della quale - a proposito delle ricadute della congiuntura pandemica – la relativa udienza, originariamente prevista in questi giorni, è stata rinviata al prossimo mese di giugno.

Ma ce ne sono altri 1223 che, sebbene anche la loro istanza cautelare sia stata accolta, non sono ancora stati convocati per sostenere le prove selettive, e sono parimenti in attesa della celebrazione del rito di merito.

Queste essendo le premesse, riteniamo che, melius re perpensa, una eventuale rimozione, ora per allora, dei vincoli anagrafici e scolastici introdotti dal legislatore in corso d'opera, non solo consentirebbe di procedere all'immediato avvio al corso di formazione dei 455 candidati che già sono risultati pienamente idonei, ma anche di sottoporre gli altri 1223 ricorrenti alle visite psicoattitudinali per selezionare ulteriori centinaia di ragazzi pieni di entusiasmo che, senza alcuna spesa per l'erario, e con la cessazione di un contenzioso in ipotesi notevolmente dispendioso per la P.A., potrebbero contribuire ad iniettare una prima

dose di ossigeno vitale nelle esanimi dotazioni organiche dei ruoli di base della Polizia di Stato.

Insomma, la da noi caldeggiata prospettiva offrirebbe un primo positivo stimolo alla ripresa di quella normalità operativa che, diversamente, potrebbe essere ripristinata solo a prezzo di pericolosi scadimenti della qualità della risposta dell'apparato preposto alla salvaguardia dell'ordine e della pubblica sicurezza.

Ecco perché, conoscendo la Sua sensibilità e l'impegno che quotidianamente profonde per il bene del Paese e la tutela della salute e della sicurezza pubblica, confidiamo che i temi qui proposti possano essere oggetto della Sua attenzione e di un momento di riflessione per le opportune e necessarie risposte a questo accorato appello per il bene dell'Istituzione Polizia di Stato e il mantenimento dei livelli di ordine e sicurezza pubblica.

Nel confidare nella Sua consueta attenzione e sensibilità, l'occasione è propizia per inviare ringraziamenti a nome delle donne e gli uomini in uniforme per quanto ha fatto e continuare a fare nell'esercizio del delicato incarico che ricopre, nonché sentimenti di elevata e rinnovata stima unitamente a cordialissimi saluti."

Concorso interno per titoli, per la copertura di 436 posti per vice commissario del ruolo direttivo (già ad esaurimento) della Polizia di Stato. Mancato riscontro alle istanze di revisione. Richiesta di verifica e di eventuale adozione di provvedimenti correttivi

Riportiamo il testo della lettera inviata il 16 aprile u.s. al Pref. Franco Gabrielli, Capo della Polizia:



Polizia:

"Signor Capo della Polizia,

la questione della valutazione dei titoli nei concorsi interni è già stata oggetto di nostri numerosi interventi con i quali abbiamo evidenziato corpose criticità emerse nella fase di formazione delle graduatorie.

Appena alla fine dello scorso mese di gennaio, dopo aver raccolto numerose e circostanziate segnalazioni dal medesimo tenore, avevamo

infatti rappresentato alla Direzione Centrale per le Risorse umane come, in pressoché tutte le procedure concorsuali pendenti, la quasi totalità delle istanze di revisione in autotutela presentate da quanti lamentavano una non corretta attribuzione dei punteggi fossero state inevase.

In pratica, una volta prese in carico ed inserite agli atti delle rispettive Commissioni, queste richieste sarebbero rimaste prive di riscontro ai singoli richiedenti.

Lasciando in disparte le ragioni sottese alla scaturigine di questo massivo inoltro di richieste, già in precedenza sottoposte ad ampia disamina, siamo a dover tornare una volta ancora a lamentare perplessità quanto alla possibilità dei singoli concorrenti di riscontrare in trasparenza le procedure di scrutinio.

Facciamo segnatamente riferimento al concorso interno per la copertura da 436 posti da Vice Commissario, con riguardo al quale, secondo il quadro che ci viene restituito da un consistente numero di esclusi dalla graduatoria dei vincitori, solo un ridottissimo numero di interessati ha effettivamente potuto contare su una approfondita rivalutazione. La meritevolezza delle cui rivendicazioni sarebbe stata riconosciuta, facendoli conseguentemente accedere alla graduatoria dei vincitori.

Il problema che siamo ad esporre sorge nel momento in cui le medesime doglianze presentate da altri concorrenti sono state invece in alcuni casi, invero rari, riscontrate con un asettico rigetto, sostenuto da una mera formula di stile priva di un adeguato impianto motivazionale. La stragrande parte degli istanti starebbe ancor oggi attendendo una risposta che, se e quando arriverà, essendo da tempo decorsi i termini di impugnazione in sede giurisdizionale, e non essendo immaginabile una tardiva revisione della valutazione, sarà di fatto ininfluenza.

Ma c'è di più.

Pare che la generalità degli interessati si sia vista negare, sempre con una laconica formula di stile, l'ostensione delle schede relative a chi si era utilmente collocato in graduatoria, e questo quando, al contempo, sembrerebbe che ad altri questo accesso veniva consentito.

Ed è proprio grazie alla possibilità di effettuare una effettiva comparazione che sarebbero emerse clamorose discrasie. Imputabili ora a grossolani errori di calcolo nell'associazione dei punti correlati all'anzianità di ruolo e/o di qualifica, di talché a parità di anzianità sono stati attribuiti punteggi diversi; ora al riconoscimento di punteggi diversi a fronte di identici titoli presi in esame; ovvero, infine, all'attribuzione di un punteggio diverso rispetto a quello previsto dal bando di concorso.

Vi sarebbe insomma l'adamantina evidenza di una serie di distonie che, stante il perdurante silenzio inadempimento e/o l'ingiustificato mancato accoglimento delle richieste di riesame, avrebbe indotto un considerevole numero di candidati ad azionare le proprie ragioni presso l'istanza giurisdizionale, innescando un prevedibilmente lungo contenzioso che comporterà – anche da parte dell'Amministrazione – un notevole dispendio di risorse.

Ci sono però, e non sono pochi, molti altri che sarebbero vittime della supposta distrazione nelle valutazioni che, non potendosi permettere di sopportare l'esborso necessario ad accedere alla via giurisdizionale, si sono rassegnati a subire le conseguenze di quella che, ove accertata, risulterebbe una grave ingiustizia. Di quel genere che proprio Lei, sin dal suo insediamento, si è fatto paladino per evitare che i concorsisti, per cui anche i poliziotti per quanto riguarda i concorsi interni, dovessero subire in modo inerme.

Atteso che in capo alla P.A. sussiste l'immanente interesse ad intervenire per assicurare il rispetto dei principi costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento, canoni che impongono un quanto più scrupoloso vaglio della correttezza degli atti, specialmente quando questi risultano determinanti ai fini della individuazione della scelta dei vincitori di un concorso per la progressione di carriera, a nostro sommo avviso occorre superare il consolidamento formale dell'attività amministrativa avvenuto per effetto del decorso dei termini di impugnazione, attivando, come avvenuto in passato, ogni forma di azione per rigorosa verifica che possa escludere qualsivoglia errore nell'operato della Commissione.

E questo per più ordini di ragioni. Se infatti si accertasse l'assenza di violazioni censurabili, si rafforzerebbe l'autorevolezza dell'Amministrazione. Se, invece, dovessero effettivamente trovare conferma le lamentate distonie, ci si troverebbe nella condizione, quantomeno, di intervenire per evitare che in futuro queste abbiano a riproporsi.

E, in questo secondo caso, si ravviserebbero anche i presupposti per poter prestare solerte acquiescenza rispetto ai contenziosi in atto, risparmiando inutili resistenze in giudizio ed i correlati aggravii conseguenti alle condanne. Il che, peraltro, non pregiudicherebbe la posizione dei 432 già dichiarati vincitori in prime cure, posto che la loro posizione è oramai assicurata dalla conclusione del percorso formativo.

A tal proposito si rappresenta che le udienze per la trattazione di alcuni dei ricorsi ai quali hanno aderito la maggior parte degli interessati sono calendarizzate, salvi eventuali rinvii per l'emergenza in atto, per il 20 aprile prossimo venturo.

Non da ultimo varrebbe la pena valutare se, in via di autotutela o, de iure condendo, non vi siano le condizioni per immaginare, anche in considerazione della peculiarità del ruolo in questione, una eventuale possibilità, almeno sino alla conclusione della fase transitoria, di procedere allo scorrimento della graduatoria per la copertura dei posti che si renderanno vacanti per effetto dei pensionamenti sino al numero massimo previsto per l'organico di questo ruolo.

A margine di queste considerazioni sia consentito, una volta ancora, eccipire come sia indifferibile assicurare una puntuale risposta alle istanze di accesso e/o di rivalutazione proposte in generale dai candidati nei concorsi interni che lamentano, anche a causa di

difformità nelle registrazioni matricolari a livello territoriale, errori nell'attribuzione dei punteggi. Non sottacendo, peraltro, la urgenza, oltre che la necessità, di poter finalmente giungere ad un foglio matricolare centralizzato che consentirebbe non solo di evitare distonie come quelle che qui interessano, ma soprattutto di ridurre i tempi di valutazione dei titoli con conseguente beneficio quelli complessivi per il termine delle operazioni concorsuali.

Siamo certi che converrà che ne va della credibilità dell'Amministrazione che, diversamente, oltre ad accumulare un debito di credibilità con tutta l'utenza interna, frustrerebbe anche le legittime aspettative di questo personale che ha l'intangibile diritto di potersi misurare in procedure assistite dalla massima trasparenza.

Confidando nella Sua consueta e confermata sensibilità sui temi che attengono al benessere del personale, rimaniamo in attesa di un cortese riscontro in merito alle richieste rappresentate cogliendo l'occasione per inviare cordiali saluti e sensi di rinnovata stima."

CORONAVIRUS: Lazio, indagine epidemiologica Forze dell'Ordine, coinvolte oltre 60 mila unità - riunione operativa presso la Prefettura di Roma

Si è svolta nella mattinata del 15 aprile u.s. una riunione operativa convocata dal Prefetto di Roma, Gerarda Pantalone in collaborazione con la Regione Lazio a cui hanno preso parte il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l'Assessore alla Sanità, Alessio D'Amato e i rappresentanti della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, per l'Esercito gli uomini impegnati in 'Strade sicure' e L'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani.

"Di assoluto rilievo è l'iniziativa assunta dalla Regione, tesa a sottoporre ad indagine epidemiologica gli operatori della sicurezza e del soccorso, impegnati quotidianamente a difesa delle libertà democratiche e che oggi, nel difficile contesto dell'emergenza sanitaria, garantiscono il pieno rispetto delle regole - dichiara il Prefetto di Roma - Un grazie dunque al Presidente Zingaretti e all'Assessore D'Amato per la sensibilità dimostrata verso le Forze di polizia e i Vigili del fuoco che, di fatto, realizza la tutela dell'intera collettività".

"Voglio ringraziare i rappresentanti delle Forze dell'Ordine per l'ampia condivisione ottenuta - ha commentato il Presidente Zingaretti - Siamo mettendo in campo un programma di sorveglianza importante che coinvolgerà circa 60 mila persone".

"Nella riunione è stato illustrato il programma di sorveglianza epidemiologico basato sui test sierologici la cui sperimentazione è stata svolta dall'INMI Spallanzani e dal Policlinico di Tor Vergata. Operativamente il personale delle Forze dell'Ordine verrà sottoposto ai test secondo modalità decise da ogni corpo di appartenenza per definire con maggior precisione la situazione epidemiologica e guidare interventi di controllo mirato, basati sulla ricerca di anticorpi su aree a rischio più elevato. Questa strategia è stata decisa dal servizio sanitario regionale del Lazio per capire la circolazione virale e la necessità di assicurare interventi di sorveglianza sanitaria. È un impegno rilevante ma che consideriamo strategico", dichiara l'Assessore D'Amato.



Sportello Siulp: consulenza *on line*

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *online* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP
Sul sito servizi.siulp.it

Compatibilità del congedo COVID-19 con la fruizione di altri tipi di permesso o congedo da parte dell'altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare



Con il Messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020, l'INPS fornisce chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo COVID-19 di cui all'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

In particolare, il messaggio fa luce sulla compatibilità del congedo con la fruizione di altri in godimento dallo stesso e dall'altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare.

Ricordiamo che il congedo di che trattasi è istituito per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio).

Pertanto, in presenza di domande presentate da genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare per i medesimi giorni, sarà accolta quella presentata cronologicamente prima.

Inoltre, la fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore, si forniscono di seguito alcuni chiarimenti in materia.

Ciò premesso l'Istituto evidenzia che:

A) i lavoratori dipendenti che non abbiano fruito del congedo parentale o di prolungamento del congedo parentale nel periodo ricompreso dal 5 marzo fino alla fine della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ma che si siano comunque astenuti dall'attività lavorativa (dietro richiesta di permesso o ferie), possono presentare domanda di congedo COVID-19 riferita a periodi pregressi a partire dalla citata data del 5 marzo e per un periodo non superiore a 15 giorni;

B) durante il predetto periodo di sospensione, il congedo COVID-19 può essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni, con le stesse modalità del congedo parentale, alternandolo con attività lavorativa ovvero con altre tipologie di permesso o congedo (ad esempio, ferie, congedo parentale, prolungamento del congedo parentale, giorni di permesso ai sensi della legge n. 104/1992, etc.);

C) il nucleo familiare del genitore richiedente il congedo COVID-19 è costituito dai soggetti iscritti nello stesso stato di famiglia nel periodo di fruizione del congedo COVID-19, compresi i coniugi separati o divorziati qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione.

Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze oppure che sia stato disposto l'affido esclusivo dei minori ad uno solo dei genitori. Il congedo, in tale ultimo caso, potrà essere fruito dal solo genitore con l'affido esclusivo a prescindere dalla causale di assenza dell'altro genitore.

La fruizione del congedo COVID-19 è, dunque, incompatibile:

- con la richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting di cui al medesimo articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, presentata dal genitore stesso o dall'altro genitore;

- con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo COVID-19, è possibile fruire di giorni di congedo parentale;

- con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio;

- non può essere fruito dal genitore disoccupato o comunque privo di alcun rapporto di lavoro, sia di tipo subordinato che di tipo autonomo. Qualora la cessazione dell'attività lavorativa intervenga durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 richiesto, la

fruizione si interromperà con la cessazione stessa del rapporto di lavoro e le giornate successive non saranno computate né indennizzate. L'incompatibilità sussiste anche nel caso in cui l'altro genitore appartenente al nucleo familiare cessi l'attività o il rapporto di lavoro;

- con la contemporanea (negli stessi giorni) percezione da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL. In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l'incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell'attività lavorativa per l'intera giornata. Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l'altro genitore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19. Il genitore lavoratore dipendente destinatario di un qualsiasi trattamento di integrazione salariale che, nel periodo di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, voglia avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, può optare di fruire del congedo COVID-19. Le due tutele hanno, infatti, diversi presupposti e distinte finalità, nonché un differente trattamento economico. Ne consegue che i due trattamenti economici non sono tra loro cumulabili.

La fruizione del congedo COVID-19 è, invece, perfettamente compatibile:

- con la malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, In questo caso l'altro genitore può fruire del congedo COVID-19 oppure del congedo parentale, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un'incapacità di prendersi cura del figlio;

- in caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l'altro genitore non può fruire del congedo COVID-19 per lo stesso figlio. Qualora ci siano più figli nel nucleo familiare oltre al figlio per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità, la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell'altro genitore è compatibile per la cura degli altri figli;

- In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l'altro genitore può fruire del congedo COVID-19 solo se chi fruisce l'indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile. La fruizione del congedo COVID-19 da parte dell'altro genitore è compatibile se nel nucleo familiare vi sono altri figli oltre a quello per il quale è percepita l'indennità di maternità/paternità;

- con la prestazione di lavoro in modalità smart-working dell'altro genitore, in quanto il genitore che svolge l'attività lavorativa da casa non può comunque occuparsi della cura dei figli;

- con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare;

- Con l'aspettativa non retribuita. Questa determina una sospensione del rapporto di lavoro e non una cessazione dello stesso, per tale ragione il soggetto che ne beneficia non può essere qualificato come disoccupato o non occupato, in quanto il rapporto di lavoro sussiste e vige anche il diritto alla conservazione del posto stesso. Ne consegue la compatibilità della fruizione del congedo COVID-19 con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di aspettativa non retribuita da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare;

- considerato che sia il lavoratore part-time che il lavoratore intermittente hanno in essere un valido rapporto e non sono, dunque, né disoccupati, né inoccupati, la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell'altro genitore è compatibile ed è fruibile anche durante le giornate di pausa contrattuale dell'altro genitore;

- con le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, per le quali è invece prevista dall'articolo 31 del citato decreto-legge, una incompatibilità tra le stesse e non anche con il congedo COVID-19. Pertanto, la fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la

Lesioni da causa violenta occorse in servizio al personale della Polizia di Stato

Ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 334/00 così come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera u), del Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2019, nr. 172, la trattazione medico legale delle lesioni da causa violenta occorse in servizio al personale della Polizia di Stato compete, ora, ai Primi dirigenti direttori degli Uffici Sanitari Provinciali della Polizia di Stato, o ad un funzionario medico da essi incaricato.

Ciò premesso, con la circolare nr.850/A.A8-2697 del 9 aprile 2020, la Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della P.S. ha diramato direttive in relazione ai procedimenti relativi alla trattazione medico legale delle lesioni da causa violenta occorse in servizio al personale della Polizia di Stato.

In premessa la circolare ribadisce che la **modalità ordinaria** prevede l'attivazione del procedimento su impulso del dipendente, a mezzo di istanza scritta all'Amministrazione, cui segue procedura istruttoria e trasmissione del fascicolo istruito alla Commissione Medica Ospedaliera interforze (CMO) competente per territorio o alla Commissione Medica di Verifica (C.M. V.) di Napoli o Firenze, per i territori di pertinenza. Per il giudizio definitivo sul nesso causale, il fascicolo viene successivamente inviato al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio presso il Ministero dell'Economia e Finanze.

Successivamente la circolare illustra il procedimento relativo alla **modalità più rapida e semplificata**, che si perfeziona all'interno di un unico documento definito Modello ML/C. Tale procedura prevede la trattazione della pratica a cura del direttore dell'ufficio Sanitario competente cui spetta altresì il giudizio sul nesso causale fra fatto di servizio e lesione.

Tale procedura può essere attivata in presenza o anche in assenza di un ricovero ospedaliero iniziale. Al riguardo, si considera "iniziale" il ricovero avvenuto entro 10 giorni dalla data dell'evento traumatico.

Particolari disposizioni vengono dettate anche per lo specifico caso che l'infortunio o la lesione violenta si verifichi durante il servizio prestato all'estero,

In relazione al cosiddetto infortunio "in itinere", la Direzione Centrale di sanità rappresenta l'impossibilità di applicare la procedura del modello ML/C, per la mancanza di uno degli elementi essenziali, consistente nella "qualità del servizio prestato dall'infortunato al momento dell'incidente". In tale evenienza potrà essere seguita soltanto la ordinaria procedura prevista agli articoli 2 e 3 del d.P.R. n. 461/2001 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Allo stesso modo, qualora, per qualsivoglia motivo, il soggetto non venga avviato presso l'Ufficio Sanitario provinciale competente, il direttore dell'Ufficio/Istituto (Reparto/Centro di appartenenza, provvederà ad attivare la procedura d'ufficio secondo quanto previsto dall'articolo 3 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione traumatica riportata.

La circolare 850/A.A8-2697 del 9 aprile 2020 è visionabile nell'apposita sezione del nostro sito, al seguente link <https://www.siulp.it/modello-ml-c-nuove-procedure-di-trattazione.html>



Sportello pensioni Siulp

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito [servizi.siulp.it](https://www.siulp.it)

Con il nuovo Cedolino pensione dettagli su importo netto e lordo

Col messaggio numero 645 del 20 febbraio 2020, l'Inps mette a disposizione degli utenti un cedolino contenente maggiori dettagli sul calcolo dell'importo netto e lordo della pensione.

Il nuovo servizio informativo è indirizzato sia ai pensionati che accedono autonomamente al sito istituzionale per acquisire informazioni relative alla propria pensione, sia agli operatori delle Strutture dell'Istituto, per supportarli nella loro quotidiana attività consulenziale rivolta ai cittadini.

Il servizio è stato avviato sperimentalmente nel mese di febbraio 2020 e prevede la pubblicazione, sul sito internet dell'Istituto delle principali informazioni riferite al rateo di pensione che viene pagato ogni mese, con un diverso livello di dettaglio in ragione dei differenti destinatari.

La parte destinata ai pensionati prevede una notizia messa in evidenza, che illustra le principali voci presenti nel cedolino di ciascun mese. La descrizione sarà indirizzata alla generalità dei pensionati e conterrà le informazioni relative alle principali componenti ricorrenti nel rateo di pensione. Conterrà inoltre descritte le operazioni più significative effettuate dall'Istituto e che possono aver determinato, per specifiche categorie di pensionati, la variazione dell'importo mensile della pensione. L'obiettivo è rendere più semplice per i cittadini la comprensione delle voci pubblicate nel cedolino mensile e le ragioni che hanno determinato l'eventuale variazione tra l'importo lordo e l'importo netto in pagamento.

L'obiettivo della novità introdotta è rendere più comprensibile e immediata la lettura del cedolino, sia ai pensionati che agli operatori impegnati a supportare i cittadini.

Le singole componenti del rateo mensile saranno così più chiare sia per i pensionati che accedono autonomamente al sito INPS che gli operatori che supportano i cittadini troveranno messe in chiaro.

servizi.siulp.it il portale dedicato agli iscritti
assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro



Prescrizione dei crediti previdenziali

Il termine prescrizione applicabile ai crediti previdenziali è quinquennale.

La natura previdenziale prevale e il termine non muta nel caso detti crediti vengano affidati all’Agenzia delle Entrate per la riscossione.

Il principio è enunciato dalla Corte di Cassazione che nell’Ordinanza 1824/2020 del 27 gennaio 2020 ha chiarito che per la riscossione dei crediti previdenziali il termine è di 5 anni, invece che di 10 anni.

Con il citato provvedimento è stato dichiarato inammissibile e, dunque, respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che eccepiva il mutamento della natura del credito e la mancata applicazione del termine di prescrizione ordinario decennale, trattandosi di crediti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento non impugnate dal debitore.

Nelle Motivazioni si rileva che il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti, non determina il mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale, che è assoggettato per legge ad una disciplina specifica. Né tantomeno potrebbe determinarsi in tal modo una modifica del regime prescrizione, che per i contributi sarebbe incompatibile con il principio di "ordine pubblico" dell’irrinunciabilità della prescrizione, valorizzato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 17/11/2016, che ha affermato il principio richiamato dal giudice di merito ed alla quale occorre dare continuità (vedi sul punto anche Cass., Sez. lav., 15 ottobre 2014, n. 21830; Id. 24 marzo 2005, n. 6340; Id. 16 agosto 2001, n. 11140; Id. 5 ottobre 1998, n. 9865; Id. 6 dicembre 1995, n. 12538; Id. 19 gennaio 1968, n. 131).

In assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito e produca la rideterminazione in dieci anni della durata del termine prescrizione ex art. 2953 c.c., continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dall’art. 3 della legge n. 335 del 1995 e non ricorrono, pertanto, i presupposti per l’applicazione della regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.c. 4.

Né è pertinente il richiamo all’art. 20 comma 6 del d.lgs. n. 112 del 1999, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore.

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall’esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell’IMU e della TASI - Istanza per l’assegno nucleo familiare
Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

